

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO SUI CRITERI PER LA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI PER L'ANNO 2012

In data 27 giugno 2013, presso la sede dell'Agenzia in Via Benedetta 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

- l'Amministrazione della Agenzia per il diritto allo studio universitario rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nella persona del presidente delegato alla firma Stefano Capezzali, dirigente del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e risorse comuni"
- le rappresentanze sindacali come in calce riportate

Premesso che

- 1) in data 4 giugno 2013 è stata sottoscritta la preintesa sui criteri per la destinazione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012;
- 2) l'Amministratore dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, vista la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa e relativa certificazione ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, con decreto n. 44 del 27 giugno 2013 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo sui criteri per la destinazione e ripartizione del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie professionali per l'anno 2012,

al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'accordo sui criteri per la destinazione e ripartizione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 che ripropone integralmente il testo della preintesa sottoscritta in data 4 giugno 2013, in calce allegata, salvo le percentuali di cui all'art. 1 che si intendono modificate come di seguito indicato:

Quota destinata ad Istituti stabili 40,06%

Quota destinabile ad Istituti variabili 59,94%

percentuali che nell'ambito della citata preintesa sono state diversamente indicate per mero errore materiale.

Perugia, 27 giugno 2013

Per l'Agenzia per il diritto allo studio universitario

Per la R.S.U.

Stefano Capezzali

Nome e Cognome

Firma



GIUSEPPE PALMERA BOSSO
GIUSEPPE PALMERA BOSSO

Per le OO.SS.

Sigla

Nome e Cognome

Firma

UILFPL FRANCESCO GIUNELLA
UILFPL FRANCESCO GIUNELLA

CGIL FP UMBERTO
CGIL FP UMBERTO

CFP FP UMBERTO
CFP FP UMBERTO

PREINTESA

CRITERI PER LA DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE
PER L'ANNO 2012
PERSONALE DELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Il giorno 4 giugno 2013, presso la sede dell'Agenzia in Via Benedetta 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

- l'**Amministrazione della Agenzia per il diritto allo studio universitario** rappresentata dalla Delegazione trattante di parte pubblica nella persona del presidente delegato alla firma Stefano Capezzoli, dirigente del Servizio "Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e risorse comuni" e dal dirigente del Servizio "interventi e servizi per il diritto allo studio"
- le **rappresentanze sindacali** come in calce riportate

richiamato il Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 31 luglio 2009,

Richiamata la disciplina del CCNL 01/04/1999, del CCNL 05/10/2001, del CCNL 22/01/2004, del CCNL 09/05/2006 e del CCNL 11/04/2008, concernente la gestione delle risorse decentrate del personale delle categorie professionali;

Visto in particolare l'art. 31 del CCNL 22/01/2004 che riguarda la quantificazione delle risorse decentrate "stabili" (comma 2) e la quantificazione delle risorse decentrate "variabili" (comma 3);

richiamata la legge n. 122 del 30 luglio 2010, in particolare l'art. 9 comma 4 e l'art. 9 comma 21;

Preso atto che al personale dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario, come stabilito dall'amministratore unico con decreto n. 54 del 3/9/2010, in seguito al processo di acquisizione della piena autonomia avuto luogo a partire dal 1 settembre 2010 e regolamentato con specifici atti di indirizzo della Giunta regionale, avendo come riferimento la disciplina di cui alla L.R. 6/2006, viene applicata la vigente normativa della Giunta regionale, come descritta nel citato decreto, relativa al rapporto di lavoro e di servizio, nelle more di adozione di propri atti;

Considerato che l'A.Di.S.U. in qualità di ente strumentale regionale, deve costituire il fondo per le risorse decentrate del personale delle categorie professionali per l'anno 2012 attenendosi alle medesime regole dettate per il personale della Giunta regionale;

Richiamata la DGR n. 1391 del 21/11/2011 nella quale sono riportate le modalità applicative delle disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010;

Richiamata la DGR n. 1495 del 26/11/2012 con la quale sono state formulate le linee guida per la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa per l'anno 2012;

Tenuto conto in particolare di quanto disposto dal comma 2-bis del citato art. 9 del DL 78/2010 in base al quale "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Vista la determinazione dirigenziale n. 797 del 28 dicembre 2012, di quantificazione definitiva del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie professionali per l'anno 2012 per complessivi € 631.589,00;

Considerato che con la stessa determinazione 797/2012 sono stati rideterminati i fondi per le risorse decentrate per gli anni 2010 e 2011 negli importi rispettivamente di € 633.773,00 ed € 666.155,29;

Considerato pertanto che il fondo per l'anno 2012 è inferiore al fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010;

Considerato che la quota di produttività collettiva relativa al 2012 viene ripartita, tra le categorie professionali, secondo i nuovi parametri indicati nell'art. 1 della intesa sottoscritta in data 21 maggio 2012 relativa alla "Sottoscrizione definitiva dell'accordo sui criteri per la destinazione e

ripartizione del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie professionali per l'anno 2011"

Atteso quanto stabilito dalla DGR n. 1495 del 26/11/2012 con la quale la Giunta regionale ha valutato di dare continuità alla valorizzazione delle professionalità del personale regionale, nel rispetto delle relazioni sindacali tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici previsti dalla normativa di riferimento e pertanto di attivare ogni azione al fine di attribuire percorsi di progressione orizzontale per il personale regionale in considerazione delle disponibilità finanziarie pluriennali, rinviando a successiva intesa la definizione dei criteri da adottare, nel rispetto dell'art. 5 del CCNL del 31/3/1999 e delle successive previsioni normative;

Atteso che l'Amministratore unico dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario ha fornito gli indirizzi per la delegazione trattante di parte pubblica per la fase di destinazione delle risorse integrative e relativa stipula dell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle stesse;

Confermata la volontà di proseguire nella individuazione di azioni di valorizzazione mirate a riconoscerne le competenze acquisite e l'impegno profuso dai dipendenti dell'Agenzia, cercando al contempo di rafforzarne le politiche di sostegno e di sviluppo,

viene sottoscritta la seguente preintesa concernente i criteri per la destinazione e la ripartizione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012.

Art. 1

Criteri per la ripartizione e destinazione del fondo

Le parti condividono che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012, da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art.17 del C.C.N.L. del 01.04.1999 viene ripartito secondo le seguenti quote:

Quota destinata ad istituti stabili 41,81%

Quota destinabile ad istituti variabili 58,19%

In particolare si specifica che:

- la quota destinata ad istituti stabili remunera i compensi corrisposti a titolo di indennità di comparto, di retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, di progressioni orizzontali in godimento e di indennità ex art 37;

- la quota destinata ad istituti variabili remunera i compensi corrisposti a titolo di indennità (come disciplinate dalla DD. n. 3593/2010 ed integrata dalla DD 3349/2012) ed incentivi ex D.Lgs n.163/2006, nonché a titolo di retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e di produttività collettiva.

In considerazione della natura dell'Agenzia di ente strumentale della Regione Umbria, sebbene dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e gestionale, le parti ritengono di doversi uniformare a quanto disposto dalla Giunta regionale non solo per quanto riguarda la metodologia di valutazione ma anche in riferimento ai compensi individuali erogabili a titolo di indennità di produttività e di risultato e concordano pertanto di distribuire a tale titolo una parte della quota destinabile ad istituti variabili rapportata ai posti ricoperti nella dotazione organica dell'Agenzia e come tale non superiore al 50% del fondo delle risorse decentrate residuo costituito per l'anno 2012.

Quanto sopra esposto viene applicato analogamente a quanto attuato negli esercizi precedenti, ovvero 2010 e 2011.

Art. 2

Percorsi di progressione economica orizzontale

Per l'anno 2012 sono attribuiti sulla base dell'arricchimento professionale conseguito dal dipendente, osservato con la valutazione relativa per l'anno di riferimento predisposta mediante una integrazione di giudizio, come stabilito dal vigente sistema permanente di valutazione, ed in considerazione delle valutazioni espresse anche negli anni precedenti.

Si ricorda quanto stabilito dalla deliberazione n. 1391 del 21/11/2011 che ha reso indisponibili fino a tutto il 2013 le risorse corrispondenti agli importi di progressione orizzontale del personale cessato

dal servizio e dato atto che con deliberazione n. 1495 del 26/11/2012 la giunta regionale ha valutato di dare continuità alla valorizzazione della professionalità del personale, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali e nel rispetto dei vincoli giuridici ed economici previsti dalla normativa di riferimento.

Le parti convengono di attribuire progressioni economiche orizzontali per l'anno 2012 in modo selettivo, in un numero limitato di percorsi, con decorrenza giuridica 01/03/2013 e con decorrenza economica dal 01/01/2014 e fatti salvi gli effetti di ulteriori interventi normativi in materia.

Sulla base di quanto sopra i requisiti economici di accesso alla progressione orizzontale sono i seguenti:

- a) essere personale di ruolo a tempo indeterminato alla data del 01/03/2013;
- b) aver conseguito nell'anno 2012 una valutazione delle prestazioni nella fascia di giudizio "Buono", "Ottimo", "Eccellente";
- c) possesso di un periodo minimo di permanenza nei ruoli regionali e dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario a tempo indeterminato e nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi alla data di attribuzione dei percorsi stabilita al 01/03/2013.

Contestualmente, i criteri in base ai quali viene stabilita la graduatoria dei vincitori, con riferimento ai posti messi a concorso nelle diverse categorie, sono i seguenti:

1. collocazione nelle fasce di merito "Eccellente" e "Ottimo" negli anni 2011-2012;
2. valutazione dell'arricchimento professionale misurato rispetto all'ultima valutazione espressa;
3. a parità di quanto indicato ai punti precedenti, il percorso è attribuito al dipendente che ha maturato maggiore anzianità nella categoria di appartenenza e, in caso di ulteriore parità, al dipendente in possesso della maggiore età anagrafica.

I percorsi di progressione orizzontale di cui al presente articolo sono attribuiti tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

Compensi per la produttività

Le risorse destinate ai compensi per produttività sono finalizzate all'incentivazione della qualità e della capacità innovativa, alla luce di quanto disposto dall'art. 37 del CCNL del 22.01.2004 e dall'art. 4 comma 9 del CCNL del 31.07.2009 e vengono erogate a seguito del processo di valutazione che tiene conto dell'effettivo incremento di produttività e di miglioramento qualitativo della prestazione.

Le parti condividono che la quota del fondo destinata ai compensi per produttività, viene ripartita secondo i criteri e le modalità previste nel vigente sistema di valutazione, in relazione ai parametri di categoria all'accordo del 21/5/2012, ed a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2005 del 29.12.2009. Si conferma che le eventuali economie derivanti da valutazioni inferiori alla fascia "E" (Eccellente) andranno ad incrementare, la quota parte di retribuzione di risultato e di produttività dell'anno corrente per coloro che sono collocati nelle fasce "E" e "O", nella misura massima del 120% rispetto al premio spettante, nel rispetto di una differenziazione dei premi in relazione alle fasce di giudizio.

Perugia, 4 giugno 2013

Per l'Agenzia per il diritto allo studio universitario

Per la R.S.U.

Stefano Capezali

Nome e Cognome

Firma

Gianfranco Manzi

Firmato

Palmiero Bruscia

Firmato

Per le OO.SS.

Sigla	Nome e Cognome	Firma
<u>UIL FPL</u>	<u>Francesco Ciurnella</u>	<u>Firmato</u>
<u>CISI FP</u>	<u>Ubaldo Pascolini</u>	<u>Firmato</u>
<u>FP CGIL</u>	<u>Vanda Scarpelli</u>	<u>Firmato</u>



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the table above. The signatures are stylized and cursive.